



TRIBUNALE DI CATANZARO

Prima Sezione Civile

Esecuzioni Immobiliari

Su-procedimento di opposizione n. 44-1/2024 r.g.es.

Il Giudice dell'Esecuzione,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07.11.2024

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 21.05.2024 la debitrice esecutata, ~~Fininvest S.p.A.~~ S.r.l., ha proposto opposizione all'esecuzione in relazione alla procedura esecutiva n. 44/2024 R.G. Es. Imm. promossa nei suoi confronti da ~~Fininvest S.p.A.~~ chiedendo di accertare e dichiarare l'inefficacia del pignoramento introdotto contestando:

- (i) La validità della procura in atti e dunque la fonte del potere di rappresentanza processuale dell'ente in quanto non vi sarebbe l'indicazione della qualifica e della posizione della persona fisica che ha conferito l'incarico;
- (ii) La validità della cessione e dunque la titolarità del credito azionato esecutivamente;
- (iii) Il difetto della legittimazione a svolgere attività di riscossione crediti e ad agire *in executivis* della cessionaria, per mancanza di iscrizione nell'"elenco delle Società Veicolo di Cartolarizzazione (SVC)" istituito dalla Banca d'Italia sulla base di quanto previsto dal Regolamento (CE) N.1075/2013 della BCE (ex art. 107 TUB);;
- (iv) La legittimità e l'idoneità del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.;
- (v) La mancata indicazione del procedimento logico giuridico del calcolo matematico per la determinazione della somma precettata e dell'esatto importo della somma;
- (vi) La condanna alle spese legali contenuta nella sentenza emessa dal Tribunale n. 1638/2019.

Si è costituita nell'opposizione ~~Fininvest S.p.A.~~ la quale, ritenendo infondati i motivi di opposizione dedotti da controparte ed insussistenti i presupposti per la concessione del provvedimento cautelare ha concluso chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione con condanna della controparte alle spese e competenze del giudizio.

All'udienza del 08.08.2024 parte opponente ha chiesto un termine per esaminare la memoria difensiva depositata da parte opposta in data 24.07.2024 e per controdedurre; di conseguenza, il G.E. ha rinviato all'udienza del 7.11.2024 assegnando all'opponente termine fino al 30.09.2024 ed a parte opposta termine fino al 15.10.2024 per repliche.

All'udienza del 7.11.2024 entrambe le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi, insistendo nelle rispettive conclusioni.

Tanto premesso, ai fini dell'adozione della decisione sull'istanza di sospensione cui è chiamato questo G.E., deve rilevarsi che l'opposizione non appare fondata e che, pertanto, mancando il necessario *fumus boni iuris*, l'istanza di sospensione non può che essere respinta.

In primo luogo, parte opponente eccepisce l'invalidità della procura in quanto "~~Penelope SRL~~ sostiene di essere rappresentata dalla ~~Penelope Spa~~ senza che in atti risulti il potere di rappresentanza".

A fondamento di quanto eccepito la difesa dell'opponente richiama un principio di diritto enunciato in materia di ricorso per Cassazione e del requisito di specialità previsto dall'art. 365 c.p.c sostenendo sostanzialmente che non sarebbe stata indicata nella procura alle liti la qualifica e la posizione rivestita nell'organizzazione societaria della persona fisica che ha conferito al difensore l'incarico di rappresentare e difendere la persona giuridica.

In realtà, il principio richiamato nella menzionata giurisprudenza di legittimità - a prescindere dal fatto che, come detto, si riferisce a principio relativo al giudizio di Cassazione - si intende soddisfatto laddove sia indicata la qualifica attributiva del potere di rappresentanza legale dell'ente, ovvero il titolo (così Cass. n. 25794/2021) "*nel ricorso per cassazione proposto da persona giuridica, l'indicazione nella procura delle generalità della persona fisica che assume di esserne il rappresentante non è sufficiente, dovendo essere indicata anche la qualifica attributiva del potere di rappresentanza legale dell'ente, ovvero il titolo (procura notarile od altro) conferente alla medesima il potere rappresentativo dell'ente; in difetto di tali indicazioni, il ricorso proposto deve ritenersi inammissibile per mancanza di una idonea procura alle liti.*"

Nel caso di specie, dalla documentazione in atti, emerge che il titolo è rappresentato dalla procura notarile del 02.08.2023 a rogito del Notaio ~~Dott. Dario Restagno~~ di Milano, Rep n. 10860, Racc. n. 6173.

Più nello specifico, ~~Penelope SRL~~ ha conferito alla società ~~Penelope Spa~~ (oggi ~~Penelope SpA~~) rappresentanza sostanziale e processuale per il compimento di tutti gli atti necessari all'amministrazione, gestione ed incasso di un portafogli di crediti con procura a rogito del Notaio ~~Dott. Dario Restagno~~ del 02.08.2023 registrata a ~~Penelope~~ in data 03.12.2018, rep n. 300077 e Racc. n. 32828 al n. 16538 serie 1T.

Peraltro, nella menzionata procura, si fa espresso riferimento all'attività di cartolarizzazione dei crediti acquisiti in blocco da ~~Penelope SRL~~ con la cessione del 20.04.2018.

~~Penelope SRL~~ ha nominato, in qualità di procuratore speciale, il Dott. ~~Adolfo Grippa~~ per il compimento di ogni attività giudiziale e stragiudiziale con procura notarile del 02.08.2023 a rogito del Notaio Dott. ~~Dario Restagno~~, Rep n. 10860, Racc. n. 6173. La procura notarile rilasciata in favore del firmatario Dott. ~~Adolfo Grippa~~ sancisce la validità del mandato da quest'ultimo sottoscritto.

Infine, risulta depositata in atti la procura alle liti del 23.01.2024 rilasciata all'Avv.

Giuseppe Capogreco per agire nel presente giudizio.

Per tali ragioni, non sussistono i presupposti per ravvisare un vizio nello *ius postulandi*, con la precisazione che non si ravvisa alcuna indeterminatezza nella procura.

Riguardo alla censura avente ad oggetto la carenza di legittimazione sostanziale di ~~capogreco~~, parte opponente contesta la titolarità del credito in capo alla cessionaria sostenendo che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non sia una prova idonea della cessione mancando il deposito dell'atto di cessione del credito.

Sul punto giova rammentare che, come chiarito dalla Suprema Corte, *"il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità"* (Cass. civ. n. 5617/2020 in motivazione), ne consegue pertanto che la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo, anche per presunzioni (Trib. Verona, 14 novembre 2020). Ne discende che il deposito del contratto di cessione non è indispensabile, poiché vi sono altri strumenti, parimenti dotati di adeguata efficacia probatoria, tra i quali rientra la pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale.

La Corte di Cassazione ha invero statuito che *"In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è, dunque, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione"* (Cass. n. 31188 del 2017, conf., più di recente; Cass. n. 17110/2019; Cass. n. 4277 del 2023; Cass. 21821/2023).

Ne discende che, qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione, detto contenuto potrebbe risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (Cass., 13 giugno 2019, n. 15884; cfr. Cass. 28/02/2020 n. 5617).

In sostanza, può dirsi provata la titolarità del credito, quando emergano con chiarezza criteri di inclusione e di esclusione indicati nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e non emergano circostanze contraddittorie rispetto a dette evidenze.

Venendo al caso di specie, si osserva che dall'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale Parte II, n. 52 del 05.05.2018, prodotto dall'opposta emerge che *"la ~~capogreco~~ ~~spesa~~ ("Cessionaria"), con sede in Conegliano (TV), via V. Alfieri 1, nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della L. 130/99 ed in forza di contratto di cessione, ai sensi degli artt. 4 e 7 della cit. L. 130/99, concluso in data 20.04.2018, con efficacia economica dall'1.01.2018 ed efficacia giuridica dal 23.4.2018, ha acquistato pro soluto - tra gli altri istituti di credito cedenti - dal Gruppo ~~capogreco~~*

~~Intesa Sanpaolo S.p.A.~~ tra cui ~~crediti ceduti~~ ~~Intesa Sanpaolo S.p.A.~~ con sede legale in via Montebello, 18 Milano C.F. e P.IVA 13300400150 - tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del cedente derivanti dai contratti di mutuo, apertura di credito o finanziamenti erogati in altre forme tecniche connessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1955 ed il 31 dicembre 2017 e qualificate come attività finanziarie deteriorate (crediti). I dati indicativi dei Crediti nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta sono messi a disposizione da parte dei Cedenti e del Cessionario sul sito internet www.intesasanpaolo.com e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo Credito."

Ciò posto ritiene il Tribunale che l'indicazione dei crediti ceduti in blocco presente in Gazzetta Ufficiale e sopra richiamata sia sufficientemente precisa e che non vi siano dubbi che il credito azionato nella presente esecuzione immobiliare risulta riconducibile alla categoria dei crediti indicati nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Peraltro dati indicativi dei crediti ceduti sono consultabili sul sito internet <https://www.intesasanpaolo.com/it/common/footer/operazioni-cessione.html> alla voce "Operazioni di cessione 2018" come attestano le produzioni documentali depositate dalla parte opposta in data 24.07.2024 e 29.07.2024 dalle quali è possibile evincere le dichiarazioni della banca cedente (~~Intesa Sanpaolo S.p.A.~~ ~~Intesa Sanpaolo S.p.A.~~ S.p.A., facente parte del Gruppo ~~Intesa Sanpaolo S.p.A.~~ S.p.A.) circa la titolarità del credito in capo a ~~Enel Energia S.p.A.~~ S.r.l. e, più nello specifico, i dati identificativi (banca cedente, ndg, super ndg, n. rapporto) dei crediti ceduti.

Le summenzionate dichiarazioni della cedente rappresentano, a parere del Tribunale, ulteriore elemento di prova dell'avvenuta cessione (Cass. n. 10200/2021, in motivazione; cfr. Cass., S.U., n. 10790/2017), dovendosi osservare che la cedente non avrebbe alcun interesse a rendere una dichiarazione a sé contraria (nello stesso senso, *ex multis*, cfr. Tribunale di Catanzaro, ordinanza del 10.01.2024 resa nell'ambito del procedimento esecutivo iscritto al n. 151/2015 R.G.E. e confermata in fase di reclamo con ordinanza del 24.06.2024 n. 597/2024 r.g.).

In conclusione, contrariamente a quanto genericamente affermato dalla difesa dell'opponente, deve affermarsi che, nel menzionato avviso di cessione, i crediti ceduti siano sufficientemente identificati e che, pertanto, tale avviso rappresenti un'adequata prova della titolarità attiva in capo alla società odierna opposta. Si ritiene, inoltre, che detto avviso provi l'inclusione del credito oggetto della presente controversia fra quelli oggetto del contratto di cessione stipulato in data 20.04.2018, fra il ~~Mediobanca S.p.A.~~ Spa (oggi ~~Intesa Sanpaolo S.p.A.~~ S.p.A.) e ~~Enel Energia S.p.A.~~ S.r.l.

Ne consegue, allora, che la censura formulata non appare idonea a sorreggere l'istanza di sospensione dell'espropriazione forzata.

Passando al motivo di opposizione sub iii), ossia quello afferente il difetto della legittimazione a svolgere attività di riscossione crediti e ad agire *in executivis* della

cessionaria, per mancanza di iscrizione all'albo di cui all'art. 107 TUB, deve rilevarsi come anche tale censua appaia *prima facie* infondata.

Invero l'elenco nazionale delle società veicolo di cartolarizzazione è gestito dalla Banca d'Italia, esclusivamente per le finalità statistiche di cui all'art. 3 del Regolamento (UE) N.1075/2013. Tale elenco non è in alcun modo assimilabile agli "Albi ed elenchi di vigilanza" pubblicati dalla medesima autorità di vigilanza, la relativa iscrizione non produce effetti giuridici tra le parti di un contratto, ed ha quale unico effetto giuridico l'obbligo per la SVC di effettuare le segnalazioni statistiche e di comunicare tempestivamente l'emergere di circostanze che richiedano la cancellazione dall'elenco.

Da tanto discende che la mancata iscrizione nel suddetto elenco, tenuto per finalità meramente statistiche, non possa comportare alcuna conseguenza in punto di legittimità dell'azione esecutiva.

Sul punto, peraltro, è necessario richiamare quanto di recente statuito dalla Corte di Cassazione, secondo cui "*dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici*" (Cass. n. 7243/2023 in motivazione); da tanto discende che anche ove il soggetto concretamente incaricato dell'attività di riscossione dei crediti (c.d. sub-servicer) non fosse iscritto all'albo in parola, comunque tale inosservanza non potrebbe comportare la nullità del mandato ad essa conferito. Applicando tale principio al caso di specie, discende che anche qualora lo special servicer, Intrum Italy, non fosse iscritto all'albo ex art 106 TUB, ciò non comporterebbe alcuna conseguenza invalidante.

Di conseguenza ante tale motivo di opposizione non appare suscettibile di accoglimento e, come tale, è inidoneo a sorreggere un provvedimento di sospensione della procedura esecutiva.

Venendo, ora, al motivo di opposizione sub iv), parte opponente eccepisce l'inesistenza del diritto del creditore procedente ad agire in via esecutiva per assenza di un titolo valido, in quanto il contratto di mutuo, in forza del quale è stata promossa azione esecutiva, non rivestirebbe il carattere di titolo esecutivo ex art. 474, co. 3, c.p.c.. Nella specie, secondo la prospettazione dell'opponente, non vi sarebbe stata l'immediata *traditio* dell'importo oggetto del contratto.

Anche questo motivo, seppur nella sommarietà che connota la presente fase cautelare, non appare supportato dal necessario *fumus boni iuris* e, per tale ragione, deve essere disatteso. Invero, si ritiene di aderire all'orientamento delineato dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cfr., da ultimo, Cass. civ. n. 14270 del 2011 che richiama sul punto Cass. civ. n. 11116 del 1992; Cass. civ. n. 17211 del 2004), secondo il quale, il mutuo, pur avendo natura di contratto reale, non configura la consegna come la materiale e fisica *traditio* del denaro (o di altre cose fungibili) nelle mani del mutuatario, ritenendosi sufficiente il conseguimento da parte di quest'ultimo della disponibilità giuridica della

somma (cfr., nello stesso senso, Cass. Civ. Sez. III, 27.08.2015, n. 17194, *“la realtà del mutuo non si configura esclusivamente mediante la materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, essendo sufficiente la creazione di un autonomo titolo di disponibilità in favore di quest'ultimo e la contestuale perdita della disponibilità delle somme mutate in capo al soggetto finanziatore”*).

Secondo questa impostazione la disponibilità giuridica delle somme erogate con il mutuo sussiste tutte le volte in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in modo tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione al patrimonio di quest'ultimo ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma per soddisfare un interesse del primo.

Ciò che rileva, pertanto, ai fini del perfezionamento del contratto, è che la somma mutuata esca dal patrimonio del mutuante ed entri in quello del mutuatario e che questi ne possa disporre per soddisfare un proprio interesse.

Nel concreto, l'acquisizione al patrimonio del mutuatario della somma finanziata con il mutuo è ricavabile anche dall'integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo, attesa la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni contabili, tenuto conto che, sia la normativa antiriciclaggio, che le misure normative tese a limitare l'uso di contante nelle transazioni commerciali, hanno accentuato l'utilizzo di strumenti alternativi al trasferimento di denaro (Cass. civ. Sez. 3, Sent. n. 17194 del 27/08/2015; in questo senso nella giurisprudenza di merito, cfr. anche Tribunale Latina, 12/03/2016, ud. 12/03/2016; Tribunale Napoli, 20/06/2012, ud. 20/06/2012).

Ciò posto, premesso che, contrariamente a quanto genericamente dedotto dalla difesa dell'opponente, nel caso di specie, non ricorre la fattispecie del c.d. mutuo condizionato, ritiene il Tribunale che dalla documentazione in atti risulta provati la dazione al debitore della somma mutuata.

Con deposito del 24.07.2024 sono state, infatti, prodotte dall'opposta le comunicazioni delle erogazioni dei finanziamenti effettuati dalla banca ~~Assol Credito~~ S.p.A. a favore della ~~Assol Credito~~ (finanziamento erogato totalmente pari a euro 179.550,00 in data 10.01.2008, finanziamento erogato parzialmente pari a euro 134.662,50 in data 17.01.2007, finanziamento erogato parzialmente pari a euro 358.950,00 in data 11.10.2005, finanziamento erogato parzialmente pari a euro 223.837,50 in data 31.01.2006).

Pertanto, può ritenersi che le somme oggetto di mutuo sono effettivamente transitate nella giuridica disponibilità dell'opponente, con conseguente infondatezza del relativo motivo di opposizione. E ciò con la precisazione che, come eccepito dalla parte opponente, nel caso concreto, la consegna del denaro, secondo la tempistica ricordata, non è stata mai messa in discussione da controparte che, addirittura, ha istaurato un giudizio volto all'accertamento della eventuale applicazione di interessi, spese e commissioni illegittime – conclusosi con

l'accertamento della validità del contratto stesso – senza negare di aver ricevuto gli importi *de quibus*.

In definitiva, può ribadirsi che il contratto di mutuo in questione non è nullo e documenta un credito certo, liquido ed esigibile ex art. 474 c.p.c.

Ne consegue che anche tale censura non appare idonea a sorreggere l'istanza di sospensione dell'espropriazione forzata.

Inoltre, parte opponente eccepisce la mancata indicazione del conteggio e dell'esatto importo della somma finale pretesa dalla società in forza del contratto di mutuo e delle spese di precetto.

L'eccezione non appare fondata e comunque si tratta di contestazione del tutto inidonea a giustificare la sospensione della procedura esecutiva.

L'atto di precetto contiene, infatti, un elenco delle singole voci che determinano la somma complessiva pretesa in un importo pari ad euro 794.273,12.

Sotto questo profilo, peraltro, deve osservarsi che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, ai fini della validità del precetto l'intimazione ad adempiere contenuta nello stesso unitamente all'indicazione del titolo esecutivo non impone che, oltre alla specificazione della somma richiesta, sia anche esplicitato il procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla (Cass. 19/02/2013, n. 4008; Cass. n. 11281/93; Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 8906 del 18/03/2022 - Rv. 664254 - 01 “*l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla*”).

Invero, posto che le ipotesi di nullità del precetto sono tassativamente determinate dall'art. individuate dall'art. 480 cod. civ., comma 2, ai fini della validità dell'atto è sufficiente che questo contenga l'indicazione dell'obbligazione di pagare, la somma di denaro complessivamente risultante dal titolo esecutivo oltre agli ulteriori dati richiesti dal comma 2.

Nel caso di specie il precetto in atti soddisfa i suddetti requisiti in quanto in esso si fa menzione del titolo esecutivo - mutuo fondiario, numero di pratica importo erogato, e piano d'ammortamento - e della somma complessivamente maturata a debito.

Ne segue che, ai fini della validità dell'atto di precetto, è sufficiente che questo contenga l'indicazione dell'obbligazione di pagare la somma di denaro complessivamente risultante dal titolo esecutivo, nonché le ulteriori indicazioni del comma 2.

Infine, parte opponente sostiene che le pronunce relative alla condanna alle spese di giudizio producono nei confronti delle parti processuali solo gli effetti che derivano dal contenuto di merito della sentenza cioè quelli che incidono sulla situazione sostanziale e non anche quelli di rito e, nel caso della cessione dei crediti, il cessionario non può

avvalersi di una sentenza nella parte in cui reca condanna alle spese della controparte soccombente poiché spettano al suo dante causa che le ha sostenute.

Sul punto si precisa che la cessione del contratto comporta il trasferimento dell'intera posizione contrattuale con tutti i diritti e gli obblighi ad essa inerenti.

Infatti anche la giurisprudenza di legittimità si è espressa in tal senso *“in tema di cessione del credito, la previsione del comma 1 dell'art. 1263 c.c., secondo cui il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli "altri accessori", va intesa nel senso che nell'oggetto della cessione è ricompresa la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, ossia ogni situazione direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione, rientrandovi, dunque, anche gli interessi scaduti dopo la cessione (e non, salvo patto contrario, quelli scaduti prima), alle condizioni e nella misura in cui, secondo la legge, essi erano dovuti al creditore cedente, sicché solo ove fossero stati concordati, per iscritto in base all'art.*

1284, comma 3, c.c., in misura extralegale, in tale misura sono dovuti al cessionario anche per il periodo di mora ex art. 1224, comma 1, c.c., mentre, in difetto di tale pattuizione tra le parti originarie del rapporto obbligatorio, gli stessi spetteranno al tasso legale.” (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2978 del 16/02/2016 - Rv. 638677 – 01, Sez. 3, Sentenza n. 9479 del 09/04/2024 - Rv. 670769 - 01).

In ogni caso, avendo l'opponente svolto contestazioni sul *quantum*, è bene osservare che, quandanche si rivelassero necessari aggiustamenti nelle somme dovute, questi non possono ugualmente condurre alla sospensione della procedura esecutiva. Infatti, per giurisprudenza consolidata, l'intimazione del precetto per una somma superiore a quella dovuta non produce la nullità del precetto medesimo, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice che è investito di poteri di cognizione ordinaria, a seguito dell'opposizione, in ordine alla quantità del credito (Cass. sez. lav., 21.01.2013, n. 2160; Cass. sez. III, 29.02.2008, n. 5515; Cass. sez. III, 26.02.1998, n. 2123; Cass. sez. III, 11.03.1992, n. 2938). Inoltre, in sede esecutiva, lo strumento idoneo a contestare l'ammontare della pretesa creditoria è stato individuato nel ricorso ex art. 512 c.p.c., avente differente e specifico oggetto rispetto al ricorso ex art. 615 c.p.c., con il quale invece si contesta il diritto stesso del creditore ad iniziare o proseguire l'azione esecutiva (cfr. Cass. civ. Sez. VI Ord. 26.10.2011, n. 22310).

In definitiva alla luce di tutto quanto sopra esposto l'istanza di sospensione deve essere respinta poiché infondata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, con riferimento ai medi tariffari e previa esclusione della fase istruttoria che non si è svolta.

P.Q.M.

- rigetta l'istanza sospensiva;
- assegna alle parti termine di giorni quarantacinque per introdurre il giudizio di merito;
- condanna l'opponente ~~alla refusione delle spese di lite~~ alla refusione all'opposta delle spese di lite che si liquidano in Euro 10.137,00 oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.

Si comunichi.

Catanzaro, 18.11.2024

Il Giudice dell'Esecuzione
Dott.ssa Francesca Rinaldi

